



**Ministero dei beni e delle attività culturali  
e per il turismo**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Frosinone, Latina e Rieti

Al COMUNE DI ALATRI (FR)  
Piazza Santa Maria Maggiore, 1  
03011 Alatri (FR)  
protocollo.comunealatri@pec.it

Risposta a nota n° 15189 del 22.05.2020  
Ns. protocollo n° 6389 del 22.05.2020

Oggetto: Comune: Alatri (FR)

Richiesta chiarimenti del Comune per l'applicazione dell'"Ecobonus" e del " Bonus Facciate" in  
area vincolata. PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. 31/2017 allegato A punto 2.

**Comunicazione**

In riferimento all'oggetto e in riscontro della nota comunale richiamata a margine, acquisita agli atti Ns. prot. n. 6389 del 22.05.2020, nella quale Codesto Comune formula una richiesta di chiarimenti sui lavori che si possano effettuare sulle facciate e sulle coperture senza autorizzazione paesaggistica in applicazione del DPR n.31/2017 questa Soprintendenza osserva quanto segue:

-con Circolare n.42 del 21 luglio 2017 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del D.P.R. n.31/2017 specificando, in particolare, che gli interventi da ricomprendersi nell'allegato A (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) sono quelli che possano definirsi in linea generale, come interventi di "lieve-entità" e di "scarso o nullo impatto paesaggistico" in quanto non comportano modifiche sostanziali dell'esistente;

-in particolare a pg.24 della suddetta circolare si forniscono dettagliati chiarimenti sull'applicazione del punto A2 del D.P.R. n.31/2017 relativo agli "interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (...)" alla quale si rimanda per una completa lettura del testo.

Si riporta comunque, di seguito, uno stralcio (pg.25) ritenuto particolarmente utile nel fornire ai tecnici privati e a quelli delle amministrazioni comunali un indirizzo metodologico generale che consenta di riconoscere se un intervento è di lieve entità, e dunque liberalizzato (allegato A), o modifica in maniera sostanziale l'esistente, per cui necessità di una valutazione tecnica da parte della competente Soprintendenza (allegato B):

"Con riguardo al patrimonio di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, in particolare, gli interventi rispettosi dell'"esistente" non possono che essere quelli uniformati ai principi e alle consolidate metodiche del restauro quali ad esempio, nel caso di manutenzione dei prospetti:


- conservazione degli intonaci originari e/o storicizzati con demolizione limitata alle parti ammalorate e non recuperabili;
- attenta conservazione dei partiti decorativi e degli elementi architettonici (cornici, modanature, ordinanze architettoniche, ecc.) con integrazione mediante calco di parti eventualmente mancanti e non recuperabili;
- utilizzo di malte tradizionali o comunque coerenti con quelle originarie per la ripresa degli intonaci;
- utilizzo di tecniche e materiali di tipo tradizionale, o comunque compatibili con il supporto, per le tinteggiature e conformità di queste ultime alle coloriture originarie e/o storicizzate.

In tale quadro si ritiene vadano considerati gli interventi di coibentazione indicati nella stessa voce A2 (con particolare riferimento alla realizzazione di un rivestimento "a cappotto" sul fronte esterno degli edifici), od anche taluni interventi di miglioramento/adeguamento antisismico di cui alla voce A3 (quali l'apposizione di rete elettrosaldata sui fronti murari esterni degli edifici), nel senso cioè che, nel caso dell'edilizia di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, essi certamente non possono ritenersi non comportanti modifiche alle caratteristiche architettoniche e morfotipologiche, e ai materiali di finitura o di rivestimento".

Pertanto la realizzazione di un cappotto termico; la sostituzione degli infissi, con l'utilizzo di materiale diverso da quello esistente; la sostituzione del manto di copertura con altro materiale; il cambio del colore di finitura di un edificio storico inserito in uno specifico contesto urbano, sono tutti interventi che non rientrano tra quelli di lieve entità e pertanto necessitano di autorizzazione paesaggistica e in casi specifici (art.10 del D.Lgs. n.42/2004) anche di autorizzazione ai sensi della II parte del Codice dei Beni Culturali.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Il Funzionario incaricato  
Arch. Mariella Mosca



LA SOPRINTENDENTE

Dr.ssa Paola Refice

